

REGOLAMENTO (CE) N. 1591/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 1709/84 relativo ai prezzi minimi da pagare ai produttori e all'importo dell'aiuto alla produzione per taluni ortofrutticoli trasformati che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1590/98⁽⁴⁾, ha stabilito, all'articolo 1, paragrafo 2, la definizione dei prodotti che beneficiano del regime di aiuto alla produzione;

considerando che con il succitato regolamento (CE) n. 1590/98 sono state modificate alcune definizioni, in particolare quelle del succo di pomodoro; che alla luce di tali modifiche è opportuno stabilire un tasso di riduzione dell'aiuto, calcolato a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96, per certi tipi di succhi di pomodoro;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione**Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1709/84 della Commissione⁽⁵⁾ è modificato come segue:

1) all'articolo 4:

— al paragrafo 1, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto — previa applicazione di uno dei coefficienti di cui all'allegato V — del 4 % nel caso di alcuni preparati di concentrato con un tenore di sostanza secca non superiore al 18 % e contenenti una percentuale di bucce e semi pari al massimo al 4 % in peso del prodotto.»;

— il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i succhi di pomodoro con un tenore di sostanza secca pari o superiore al 7 % e con un tenore di bucce e semi pari al massimo al 4 %, in peso del prodotto, l'importo dell'aiuto è ridotto del 4 %.»;

2) nell'allegato V, la parte II è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.⁽²⁾ GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 78 del 20. 3. 1997, pag. 14.⁽⁴⁾ Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁵⁾ GU L 162 del 20. 6. 1984, pag. 8.